

fu bw

VERBALE DI ACCORDO SU
- FONDO DI SOLIDARIETA' -

Fra le Parti sottoscritte,

premesse che:

- In data 3 dicembre 2014 Allianz ha incontrato le Rappresentanze Sindacali Aziendali per avviare il percorso di confronto previsto dalle procedure degli artt.15 e 16 del vigente CCNL che è proseguito anche durante incontri successivi. Allianz, sempre nell'ambito di quanto previsto dai sopraddetti articoli, ha condiviso informazioni e considerazioni sugli andamenti dell'Impresa, confermando che il permanere della crisi economica ha comportato un calo dei volumi di vendita del settore Danni. Inoltre Allianz deve tenere conto degli effetti derivanti dall'efficientamento riveniente dallo sviluppo spinto dei processi di digitalizzazione in uno con le indispensabili sinergie ora conseguibili a seguito dell'integrazione del personale proveniente dalla fusione delle attività acquisite da UnipolSai.
- Conseguentemente, sempre con riferimento a quanto previsto e alle procedure di cui agli artt. 15 e 16 del vigente CCNL, l'Impresa ha comunicato la decisione di proseguire in un'operazione di riduzione degli organici – così come in parte avvenuto già nel corso degli ultimi anni – con interventi riorganizzativi mirati e non traumatici, utilizzando da subito lo strumento delle incentivazioni economiche e introducendo – previo accordo sindacale – il Fondo di Solidarietà di settore.

Subordinatamente alla piena ed esatta applicazione delle previsioni contenute nella "Clausola generale" di cui al successivo punto 6), si conviene che:

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
- 2) Il ricorso alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà per il settore assicurativo (di seguito, il "Fondo") avverrà - per i dipendenti delle società Allianz S.p.A. e Amos Italy S.c.p.A. in possesso dei necessari requisiti - con adesione volontaria del personale interessato, nelle modalità e nei termini previsti dall'allegato n°10 del vigente CCNL ANIA, dall'Accordo Sindacale Nazionale del 20/5/2013 e dall'art. 9 del Decreto Ministeriale 17 gennaio 2014, nonché nei termini ed alle condizioni qui di seguito indicati.
- 3) Ferme le modalità ed i termini previsti dall'allegato n°10 del vigente CCNL ANIA, dall'Accordo Sindacale Nazionale del 20/5/2013 e dall'art. 9 del Decreto Ministeriale 17 gennaio 2014, la richiesta di adesione al Fondo sarà possibile unicamente per coloro che matureranno i requisiti per il trattamento pensionistico AGO entro il 31/12/2020 e che aderiranno - tempestivamente nonché in esatto adempimento dei termini e delle condizioni di cui al presente accordo - all'apposito bando aziendale, che sarà emesso entro il 30/01/2015 e che avrà inderogabile e tassativa scadenza il 27/03/2015. In particolare, la richiesta di adesione dovrà essere manifestata compilando l'apposito modulo allegato al presente accordo (Allegato A), da far pervenire entro il termine essenziale del 27/03/2015, corredato obbligatoriamente della documentazione ECOCERT, all'Unità Sviluppo e Gestione Risorse.
- 4) La cessazione dei rapporti di lavoro, e il conseguente accesso al Fondo in caso di sussistenza dei requisiti necessari, avrà effetto – a scelta dei dipendenti interessati – in una delle seguenti date:
 - A. cessazione al 30 settembre 2015 e accesso al Fondo dal 1 ottobre 2015;
 - B. cessazione al 31 ottobre 2015 e accesso al Fondo dal 1 novembre 2015;
 - C. cessazione al 30 novembre 2015 e accesso al Fondo dal 1 dicembre 2015;
 - D. cessazione al 31 dicembre 2015 e accesso al Fondo dal 1 gennaio 2016;
- 5) A favore di coloro che abbiano validamente formulato la richiesta di adesione al Fondo saranno previsti i trattamenti indicati alle successive lettere a., b. e c. del presente punto 5), allorché sussistano, cumulativamente, le seguenti tassative condizioni:
 - preventiva sottoscrizione di un accordo da parte del singolo dipendente con l'Impresa, che preveda la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nonché una transazione generale e novativa ex artt. 1975 e 1976 c.c. relativamente ad ogni diritto, pretesa od azione derivante e/o comunque connessa all'esecuzione del contratto di lavoro ed alla sua cessazione, da formalizzare in sede di conciliazione sindacale o presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
 - preventiva stipulazione tra le Parti dell'apposita specifica intesa di cui al successivo punto 6), II), e subordinatamente al rispetto dei termini, delle condizioni e dei limiti numerici nella stessa indicati,

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: *fu bw*
 - Middle left: *SAI*
 - Middle: *OB*
 - Middle right: *Pozz R*
 - Far right: *Tarsi*
 - Bottom left: *SAI*
 - Bottom middle: *SAI*
 - Bottom right: *SAI*

Am

- preventiva comunicazione da parte delle Pubbliche Autorità interessate di esito positivo delle procedure amministrative valutative ed autorizzatorie, anche ad opera dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, eventualmente previste per legge e/o per contratto.

a. Incentivo

E' previsto il riconoscimento di un importo lordo una tantum - da riconoscere per ogni annualità di permanenza nel Fondo - pari al 5% della Retribuzione Annuia Lorda fissa. Tale importo sarà commisurato al numero di mesi di effettiva permanenza nel Fondo.

A solo titolo esemplificativo, per un dipendente con una RAL di 40 mila euro lordi annui e una permanenza nel Fondo di 25 mesi, l'incentivo viene calcolato come segue:
 $(40.000 \times 5\%) / 12 \times 25 = 4.166$ euro lordi.

Il dipendente interessato potrà scegliere, in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, fra il riconoscimento di detto importo a titolo di incentivazione all'esodo oppure come contributo al Fondo di Previdenza aziendale cui lo stesso aderisce.

Per RAL (retribuzione annua lorda, con esclusione di ogni emolumento a carattere non continuativo ovvero non ricorrente, quali a titolo esemplificativo una tantum, "bonus" e/o incentivazioni legate al raggiungimento di obiettivi e/o risultati, compensi per lavoro straordinario, etc.) si intende quella riferita al mese che precede la cessazione del rapporto di lavoro e proporzionata all'effettivo orario di lavoro in caso di prestazione part-time.

Corrispettivo Transazione

In aggiunta all'Incentivo di cui sopra, è prevista l'erogazione al dipendente, quale corrispettivo della transazione generale novativa di cui al presente punto 5), del complessivo importo lordo di 500 euro.

b. Polizze

Per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo continueranno a trovare applicazione gli attuali trattamenti secondo le previsioni di seguito riportate dell'art. 17 del vigente T.U. CIA e le relative prassi in uso.

- Lett. C. Rimborso Spese Mediche
- Lett. D. Auto e Moto
- Lett. E. Abitazione, R.C. Capofamiglia, Furto e Rapina
- Lett. F. Nautica

Per lo stesso periodo proseguirà altresì l'applicazione a favore del personale con qualifica di Funzionario della Polizza Sanitaria disciplinata in conformità all'All. 5 del vigente CCNL.

Sempre per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo continuerà a trovare applicazione la normativa riguardante la "Polizza Conto Corrente" di cui al medesimo T.U. CIA Allianz.

Dopo il termine del periodo di permanenza nel Fondo saranno applicate le condizioni di ultrattività previste dal sopracitato T.U. CIA.

Viene altresì consentito, a coloro già titolari di analoga copertura come dipendenti, di sottoscrivere la polizza Temporanea caso morte e la polizza Infortuni già oggi previste per gli aderenti al "Gruppo Anziani Allianz".

c. Altre agevolazioni: Mutui, Conto Corrente "Allianz Unico" e Prestiti Personali

Eventuali mutui e/o prestiti personali e/o Conti correnti "Allianz Unico" in essere alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di contestuale accesso al Fondo proseguono, secondo le condizioni tutte previste alla stipula di ciascun contratto per tutta la durata di permanenza nel Fondo. Nello stesso periodo non sarà possibile stipularne di nuovi alle condizioni previste per i dipendenti in servizio.

I trattamenti di cui alle lettere a., b. e c. del presente punto 5) sostituiscono ogni e qualsivoglia diritto, domanda, azione, somma o credito dovuti - in virtù di qualsivoglia norma, sia legale che contrattuale, anche collettiva - per la cessazione del rapporto, salva unicamente la liquidazione a favore del dipendente del T.F.R. e dei ratei delle mensilità supplementari, delle ferie e dei permessi maturati ma non goduti.

Sini *Pu U* *Carri*

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

fulm 5/20

Nota a verbale

In conformità alle normative che regolano il Fondo, in sede di adesione i dipendenti interessati sceglieranno se l'assegno straordinario per il sostegno al reddito venga erogato dall'INPS in una delle due modalità alternative che seguono:

- mensile, con il pagamento dei relativi contributi previdenziali da parte del datore di lavoro;
- in un'unica soluzione; in questo caso la somma di tutti gli assegni mensili da corrispondere per tutta la permanenza nel Fondo viene ridotta al 65% con attualizzazione al tasso ufficiale BCE di riferimento alla data di liquidazione della prestazione. La corresponsione avviene al momento della cessazione, senza versamento dei contributi previdenziali da parte dell'Azienda e senza le agevolazioni di cui ai precedenti punti b) e c).

6) Clausola generale

I) Una volta scaduto il termine finale per la formulazione delle richieste di adesione (27/03/2015), le Parti sottoscritte si incontreranno entro i successivi quindici giorni per una valutazione congiunta degli effetti derivanti dall'applicazione del presente accordo.

II) In tale contesto, tenendo conto del numero di richieste di adesione al Fondo - che le Parti, al momento della firma del presente accordo, determinano complessivamente come accoglibili in numero di 30 unità -, le Parti si impegnano a stipulare apposita specifica intesa definitiva, che avrà per contenuto, oltre a tutte le previsioni contenute nel presente accordo, anche la puntuale individuazione del numero totale dei dipendenti che avranno accesso al Fondo.

III) Fermo il limite numerico di accesso al Fondo sopra indicato di 30 unità o, se diverso, quello di cui all'apposita specifica intesa di cui al punto 6), II), che precede, la priorità di accesso al Fondo sarà attribuita ai dipendenti che avranno recapitato ad Allianz - ai sensi del punto 3) che precede - la richiesta di adesione prima degli altri.

7) In relazione alle modalità di confronto e alla stipulazione dell'apposita specifica intesa di cui al punto 6), II), che precede, le Parti convengono che non risulterà in ogni caso necessaria l'attivazione della "seconda fase" di cui alla lettera b) del punto 10 dell'Accordo Sindacale Nazionale del 20 maggio 2013 e - conseguentemente - alla lettera b) del punto 9) del DM 17 gennaio 2014, escludendo fin d'ora qualunque ipotesi di adesione non volontaria da parte dei dipendenti.

8) Le Parti, con la sottoscrizione del presente Accordo, si danno reciprocamente atto di avere esattamente adempiuto e regolarmente esaurito la presente procedura, anche con riferimento a quanto previsto e alle procedure di cui agli artt. 15 e 16 del vigente CCNL.

9) L'azienda, all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro - in conformità alle previsioni dell'art. 14 dell'Accordo Sindacale Nazionale del 20.5.2013 e dell'art. 13 del DM del 17.1.2014 - provvederà, laddove richiesto dal dipendente interessato, ad inserire nel documento di rinuncia al preavviso apposita clausola che garantisca il diritto a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell' Organizzazione Sindacale di appartenenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 23 gennaio 2015

Allegato A: Modulo di Richiesta di adesione al Fondo di Solidarietà - Accordo sindacale del 23 gennaio 2015

ALLIANZ S.p.A.

fulm *fulm*

R.S.A. FISAC/Cgil
FIBA/Cisl
UILCA
FNA
SNFIA

fulm
Benito
Paolo
Anna

Corrado

RICHIESTA DI ADESIONE VOLONTARIA AL FONDO INTERSETTORIALE DI SOLIDARIETA' PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE, DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE ASSICURATRICI E DALLE SOCIETA' DI ASSISTENZA

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____

cid _____ dipendente di _____

in attuazione di quanto previsto dall'accordo sindacale sottoscritto in data 23 gennaio 2015;

DICHIARA

sin d'ora, ad ogni effetto, di avere piena conoscenza dell'integrale contenuto del sopra citato accordo aziendale, qui di seguito integralmente ritrascritto, nonché delle disposizioni di cui all'art. 9 del D.M. 17 gennaio 2014 e dell'Accordo Sindacale Nazionale del 20/5/2013;

CHIEDE

di poter accedere al Fondo di Solidarietà, secondo le modalità - ivi compresi i termini di cessazione del rapporto e di accesso al Fondo di cui al punto 4) dell'accordo aziendale sopra citato, nonché il termine finale del 27/03/2015 entro il quale tale richiesta di adesione potrà essere validamente presentata - e nei limiti numerici tutti previsti dal citato accordo aziendale nonché dalla successiva specifica intesa definitiva di cui al punto 6), II, del medesimo accordo aziendale;

FORMULA

la propria proposta irrevocabile di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro con la Società di appartenenza a far data dalla fine della giornata lavorativa sotto indicata e con cessazione a tale data di ogni reciproca obbligazione, nonché di sottoscrivere, ai sensi del punto 5) del sopra citato accordo aziendale, una transazione generale novativa, dichiarando, ad ogni effetto, che non gli/le compete alcun preavviso né indennità sostitutiva del preavviso e, comunque, di rinunciavi;

CHIEDE

che la cessazione del rapporto di lavoro, e il conseguente accesso al Fondo in caso di sussistenza dei requisiti necessari, abbia effetto con:

- cessazione al 30 settembre 2015 e accesso al Fondo dal 1 ottobre 2015;
- cessazione al 31 ottobre 2015 e accesso al Fondo dal 1 novembre 2015;
- cessazione al 30 novembre 2015 e accesso al Fondo dal 1 dicembre 2015;
- cessazione al 31 dicembre 2015 e accesso al Fondo dal 1 gennaio 2016;

CHIEDE INOLTRE

In relazione all'assegno straordinario di sostegno al reddito:

- l'erogazione in rate mensili;
- l'erogazione in unica soluzione [in questo caso la somma di tutti gli assegni mensili da corrispondere per tutta la permanenza nel Fondo viene ridotta al 65% e attualizzata al tasso ufficiale BCE di riferimento alla data di liquidazione della prestazione. La corresponsione avviene al momento della cessazione, senza versamento dei contributi previdenziali da parte dell'Azienda e senza le agevolazioni di cui ai punti b) e c) dell'art. 5 dell'accordo 23.1.2015].

Unitamente al presente modulo allega il modello ECOCERT.

Data _____

Firma _____

[Handwritten signatures and initials]
Firma
Cesente
AB
Paoletti
Giulio Dada

VERBALE DI ACCORDO SU
- FONDO DI SOLIDARIETA'-

Fra le Parti sottoscritte,

premesso che:

- In data 3 dicembre 2014 Allianz ha incontrato le Rappresentanze Sindacali Aziendali per avviare il percorso di confronto previsto dalle procedure degli artt. 15 e 16 del vigente CCNL che è proseguito anche durante incontri successivi. Allianz, sempre nell'ambito di quanto previsto dai sopradetti articoli, ha condiviso informazioni e considerazioni sugli andamenti dell'impresa, confermando che il permanere della crisi economica ha comportato un calo dei volumi di vendita del settore Danni. Inoltre Allianz deve tenere conto degli effetti derivanti dall'efficientamento interveniente dallo sviluppo spinto dei processi di digitalizzazione in uno con le indispensabili sinergie ora conseguibili a seguito dell'integrazione del personale proveniente dalla fusione delle attività acquisite da UnipolSai.
- Conseguentemente, sempre con riferimento a quanto previsto e alle procedure di cui agli artt. 15 e 16 del vigente CCNL, l'impresa ha comunicato la decisione di proseguire in un'operazione di riduzione degli organici - così come in parte avvenuto già nel corso degli ultimi anni - con interventi riorganizzativi mirati e non traumatici, utilizzando da subito lo strumento delle incentivazioni economiche e introducendo - previo accordo sindacale - il Fondo di Solidarietà di settore.

Subordinatamente alla piena ed esatta applicazione delle previsioni contenute nella "Clausola generale" di cui al successivo punto 6), si conviene che:

- Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
- Il ricorso alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà per il settore assicurativo (di seguito, il "Fondo") avverrà - per i dipendenti delle società Allianz S.p.A. e Amos Italy S.c.p.A. in possesso dei necessari requisiti - con adesione volontaria del personale interessato, nelle modalità e nei termini previsti dall'allegato n°10 del vigente CCNL ANIA, dall'Accordo Sindacale Nazionale del 20/5/2013 e dall'art. 9 del Decreto Ministeriale 17 gennaio 2014, nonché nei termini ed alle condizioni qui di seguito indicati.
- Ferme le modalità ed i termini previsti dall'allegato n°10 del vigente CCNL ANIA, dall'Accordo Sindacale Nazionale del 20/5/2013 e dall'art. 9 del Decreto Ministeriale 17 gennaio 2014, la richiesta di adesione al Fondo sarà possibile unicamente per coloro che matureranno i requisiti per il trattamento pensionistico AGO entro il 31/12/2020 e che aderiranno - tempestivamente nonché in esatto adempimento dei termini e delle condizioni di cui al presente accordo - all'apposito bando aziendale, che sarà emesso entro il 30/01/2015 e che avrà inderogabile e tassativa scadenza il 27/03/2015. In particolare, la richiesta di adesione dovrà essere manifestata compilando l'apposito modulo allegato al presente accordo (Allegato A), da far pervenire entro il termine essenziale del 27/03/2015, corredato obbligatoriamente della documentazione ECDCERT, all'Unità Sviluppo e Gestione Risorse.
- La cessazione dei rapporti di lavoro, e il conseguente accesso al Fondo in caso di sussistenza dei requisiti necessari, avrà effetto - a scelta dei dipendenti interessati - in una delle seguenti date:
 - cessazione al 30 settembre 2015 e accesso al Fondo dal 1 ottobre 2015;
 - cessazione al 31 ottobre 2015 e accesso al Fondo dal 1 novembre 2015;
 - cessazione al 30 novembre 2015 e accesso al Fondo dal 1 dicembre 2015;
 - cessazione al 31 dicembre 2015 e accesso al Fondo dal 1 gennaio 2016;
- A favore di coloro che abbiano validamente formulato la richiesta di adesione al Fondo saranno previsti i trattamenti indicati alle successive lettere a., b. e c. del presente punto 5), allorché sussistano, cumulativamente, le seguenti tassative condizioni:
 - preventiva sottoscrizione di un accordo da parte del singolo dipendente con l'Impresa, che preveda la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nonché una transazione generale e novativa ex artt. 1975 e 1976 c.c. relativamente ad ogni diritto, pretesa od azione derivante e/o comunque connessa all'esecuzione del contratto di lavoro ed alla sua cessazione, da formalizzare in sede di conciliazione sindacale o presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
 - preventiva stipulazione tra le Parti dell'apposita specifica intesa di cui al successivo punto 6), II), e subordinatamente al rispetto dei termini, delle condizioni e dei limiti numerici nella stessa indicati;
 - preventiva comunicazione da parte delle Pubbliche Autorità interessate di esito positivo delle procedure amministrative valutative ed autorizzatorie, anche ad opera dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, eventualmente previste per legge e/o per contratto.

a. Incentivo

E' previsto il riconoscimento di un importo lordo una tantum - da riconoscere per ogni annualità di permanenza nel Fondo - pari al 5% della Retribuzione Annuale Lorda fissa. Tale importo sarà commisurato al numero di mesi di effettiva permanenza nel Fondo.

A solo titolo esemplificativo, per un dipendente con una RAL di 40 mila euro lordi annui e una permanenza nel Fondo di 25 mesi, l'incentivo viene calcolato come segue:

$$(40.000 \times 5\%) / 12 \times 25 = 4.166 \text{ euro lordi.}$$

Il dipendente interessato potrà scegliere, in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, fra il riconoscimento di detto importo a titolo di incentivazione all'esodo oppure come contributo al Fondo di Previdenza aziendale cui lo stesso aderisce.

Per RAL (retribuzione annua lorda, con esclusione di ogni emolumento a carattere non continuativo ovvero non ricorrente, quali a titolo esemplificativo una tantum, "bonus" e/o incentivazioni legate al raggiungimento di obiettivi e/o risultati, compensi per lavoro straordinario, etc.) si intende quella riferita al mese che precede la cessazione del rapporto di lavoro e proporzionata all'effettivo orario di lavoro in caso di prestazione part-time.

Corrispettivo Transazione

In aggiunta all'Incentivo di cui sopra, è prevista l'erogazione al dipendente, quale corrispettivo della transazione generale novativa di cui al presente punto 5), del complessivo importo lordo di 500 euro.

b.

Polizze

Per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo continueranno a trovare applicazione gli attuali trattamenti secondo le previsioni di seguito riportate dell'art. 17 del vigente T.U. CIA e le relative prassi in uso.

- Lett. C. Rimborso Spese Mediche
- Lett. D. Auto e Moto
- Lett. E. Abitazione, R.C. Capofamiglia, Furto e Rapina
- Lett. F. Nautica

Per lo stesso periodo proseguirà altresì l'applicazione a favore del personale con qualifica di Funzionario della Polizza Sanitaria disciplinata in conformità all'All. 5 del vigente CCNL.

Sempre per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo continuerà a trovare applicazione la normativa riguardante la "Polizza Conto Corrente" di cui al medesimo T.U. CIA Allianz.

Dopo il termine del periodo di permanenza nel Fondo saranno applicate le condizioni di ultrattività previste dal sopracitato T.U. CIA.

Viene altresì consentito, a coloro già titolari di analoga copertura come dipendenti, di sottoscrivere la polizza Temporanea caso morte e la polizza infortuni già oggi previste per gli aderenti al "Gruppo Anziani Allianz".

c.

Altre agevolazioni: Mutui, Conto Corrente "Allianz Unico" e Prestiti Personali

Eventuali mutui e/o prestiti personali e/o Conti correnti "Allianz Unico" in essere alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di contestuale accesso al Fondo proseguono, secondo le condizioni tutte previste alla stipula di ciascun contratto per tutta la durata di permanenza nel Fondo. Nello stesso periodo non sarà possibile stipularne di nuovi alle condizioni previste per i dipendenti in servizio.

I trattamenti di cui alle lettere a., b. e c. del presente punto 5) sostituiscono ogni e qualsivoglia diritto, domanda, azione, somma o credito dovuti - in virtù di qualsivoglia norma, sia legale che contrattuale, anche collettiva - per la cessazione del rapporto, salva unicamente la liquidazione a favore del dipendente del T.F.R. e dei ratei delle mensilità supplementari, delle ferie e dei permessi maturati ma non goduti.

Nota a verbale

In conformità alle normative che regolano il Fondo, in sede di adesione i dipendenti interessati sceglieranno se l'assegno straordinario per il sostegno al reddito venga erogato dall'INPS in una delle due modalità alternative che seguono:

- mensile, con il pagamento dei relativi contributi previdenziali da parte del datore di lavoro;
- in un'unica soluzione; in questo caso la somma di tutti gli assegni mensili da corrispondere per tutta la permanenza nel Fondo viene ridotta al 65% con attualizzazione al tasso ufficiale BCE di riferimento alla data di liquidazione della prestazione. La corresponsione avviene al momento della cessazione, senza versamento dei contributi previdenziali da parte dell'Azienda e senza le agevolazioni di cui ai precedenti punti b) e c).

6) Clausola generale

I) Una volta scaduto il termine finale per la formulazione delle richieste di adesione (27/03/2015), le Parti sottoscritte si incontreranno entro i successivi quindici giorni per una valutazione congiunta degli effetti derivanti dall'applicazione del presente accordo.

II) In tale contesto, tenendo conto del numero di richieste di adesione al Fondo - che le Parti, al momento della firma del presente accordo, determinano complessivamente come accoglibili in numero di 30 unità -, le Parti si impegnano a stipulare apposita specifica intesa definitiva, che avrà per contenuto, oltre a tutte le previsioni contenute nel presente accordo, anche la puntuale individuazione del numero totale dei dipendenti che avranno accesso al Fondo.

III) Fermo il limite numerico di accesso al Fondo sopra indicato di 30 unità o, se diverso, quello di cui all'apposita specifica intesa di cui al punto 6), II), che precede, la priorità di accesso al Fondo sarà attribuita ai dipendenti che avranno recapitato ad Allianz - ai sensi del punto 3) che precede - la richiesta di adesione prima degli altri.

7) In relazione alle modalità di confronto e alla stipulazione dell'apposita specifica intesa di cui al punto 6), II), che precede, le Parti convengono che non risulterà in ogni caso necessaria l'attivazione della "seconda fase" di cui alla lettera b) del punto 10 dell'Accordo Sindacale Nazionale del 20 maggio 2013 e - conseguentemente - alla lettera b) del punto 9) del DM 17 gennaio 2014, escludendo fin d'ora qualunque ipotesi di adesione non volontaria da parte dei dipendenti.

8) Le Parti, con la sottoscrizione del presente Accordo, si danno reciprocamente atto di avere esattamente adempiuto e regolarmente esaurito la presente procedura, anche con riferimento a quanto previsto e alle procedure di cui agli artt. 15 e 16 del vigente CCNL.

9) L'azienda, all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro - in conformità alle previsioni dell'art. 14 dell'Accordo Sindacale Nazionale del 20.5.2013 e dell'art. 13 del DM del 17.1.2014 - provvederà, laddove richiesto dal dipendente interessato, ad inserire nel documento di rinuncia al preavviso apposita clausola che garantisca il diritto a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 23 gennaio 2015

Allegato A: Modulo di Richiesta di adesione al Fondo di Solidarietà - Accordo sindacale del 23 gennaio 2015

ALLIANZ S.p.A.

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI